



WEB

COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

P.za A. Moro, n. 29 * Tel. 080/4356239-202 * Fax.080/4356300

www.comune.locorotondo.ba.it



Prot. 18026

ORDINANZA N° 184

23 novembre 2009

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI - CALENDARIO DEROGHE PER L'ANNO 2010.

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi:


- del comma 4 dell'art. 18 della Legge Regione Puglia n. 11/2003, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio;
- del comma 5 dell'art. 18 della Legge Regione Puglia n. 11/2003, il comune, sentite le organizzazioni e associazioni, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura festiva e domenicale;
- del combinato disposto dei commi 6 e 8-sexies dell'art. 18 della Legge Regione Puglia n. 11/2003, il Comune deve definire ed adottare, entro il 30 novembre di ogni anno, il provvedimento recante il calendario delle domeniche e festività dell'anno successivo, nelle quali è possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festivo per gli esercizi commerciali;
- del comma 8-quater dell'art. 18 della Legge Regione Puglia n. 11/2003, gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:
 - **1° gennaio**
 - **domenica di Pasqua**
 - **25 aprile**
 - **1° maggio**
 - **2 giugno**
 - **25 e 26 dicembre**

CONSIDERATO, altresì, che pur non avendo ottenuto il riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistica che consente di derogare agli obblighi di chiusura, il territorio comunale, trovandosi in una posizione geografica strategica della Valle D'Itria, al confine con Martina Franca, Cisternino, Fasano ed Alberobello (comuni contermini riconosciuti città turistiche), è meta di numerosi turisti attratti dal centro storico, dal panorama e dai prodotti tipici locali;

VISTO l'art. 18, comma 5, della L.R. 11/2003 così come modificata dalla L.R. n. 5 del 07.05.2008 che consente al Comune di definire, sentite le organizzazioni e associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ulteriori aperture domenicali e festive in aggiunta a quelle previste dalla normativa considerato che ulteriori aperture costituiscono un notevole vantaggio ai consumatori, ai turisti e alle imprese commerciali;

TENUTO CONTO che:

previa regolare convocazione, sono stati invitati i rappresentanti degli enti, delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, come individuate nella deliberazione della G.R. n. 1448 del 01.08.2008, in data 19.11.2009 al fine di acquisire il parere preliminare alla definizione del calendario in materia di orari e deroghe alla chiusura domenicale e festiva;



RITENUTO dover definire il calendario per l'anno 2010 delle domeniche e festività nelle quali è possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festivo per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

VISTA la Legge Regione Puglia 1° agosto 2003, n. 11 e s.m.i..

VISTA la deliberazione della G.R. Puglia n. 1.448 del 01.08.2008.

VISTO il verbale di riunione del 19.11.2009 nella quale le associazioni di categoria e dei consumatori risultavano assenti;

VISTO l'art 50 – comma 7 - del D. Lgs n. 267/2000 ai sensi del quale il sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali;

DISPONE

- **gli orari d'apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio** sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro la fascia oraria dalle **ore 7,00 alle ore 22,00** di tutti i giorni della settimana e nel limite delle **tredici ore giornaliere**;
- l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- è facoltà dell'esercente osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, con l'obbligo di esternarlo al pubblico;
- è data facoltà a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio di sospendere la chiusura domenicale e festiva, nel rispetto delle 13 ore giornaliere nei seguenti giorni e/o periodi:
 - tutte le domeniche e festività comprese nel mese di dicembre con esclusione del 25 e 26 dicembre;
 - la prima domenica di ogni mese (3 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 3 ottobre, 7 novembre ;
 - tutte le domeniche e festività comprese nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre (periodo di maggiore afflusso turistico);
 - dal 1° sabato di gennaio e per tutta la durata dei saldi (28 febbraio);
 - la Festività dell'Epifania (6 gennaio);
 - Domeniche comprese tra il primo e l'ultimo giorno di Carnevale;
 - Domenica che coincide o precede con la festa di S. Valentino (14 febbraio);
 - Domenica che coincide o precede con la festa della donna (8 marzo);
 - Domenica che coincide o precede con la festa di S. Giuseppe (19 marzo);
 - Periodo compreso dalla Domenica delle Palme al Lunedì dell'Angelo;
 - Periodo compreso tra il 23 aprile e il 30 aprile (festa Patronale);
 - Domenica che precede e segue la Festività dei SS. Medici Cosma e Damiano;
 - Domenica del mese di novembre nel quale ricorre la sagra del vino novello.
- Nelle giornate in cui ricadono le festività patronali di S. Giorgio Martire, S. Rocco e SS. Medici Cosma e Damiano è consentita, a tutti gli esercizi commerciali, la protrazione dell'orario di chiusura sino a fine festa;
- Nel caso ricorrano più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura nella seconda giornata festiva;
- In occasione di manifestazioni, eventi particolari, iniziative direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale, Enti o associazioni tese alla riqualificazione ambientale, sociale e culturale del territorio possono essere autorizzate protrazioni di orario, aperture in orario notturno o aperture straordinarie per gli esercizi commerciali.
- Le macellerie, stante la consuetudine locale del consumo delle carni cotte al fornello potranno avvalersi della facoltà di protrarre l'orario di chiusura nel rispetto delle 13 ore giornaliere.

